

**IMPRESE FERROVIARIE**  
(elenco allegato)

Loro Sedi

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**  
**Direzione Tecnica**  
Piazza della Croce Rossa, 1  
00161 – ROMA

**COSTRUTTORI FERROVIARI TITOLARI DI  
AMIS VEICOLI**  
(elenco allegato)

Loro Sedi

**ASSIFER**  
Viale Vincenzo Lancetti, 43  
20158 Milano

p.c. **VERIFICATORI INDIPENDENTI di SICUREZZA**  
(elenco allegato)

Loro Sedi

**OGGETTO: Adempimenti Decreto ANSF n° 01/2016 – Notifica processi di adeguamento dei veicoli esistenti ai requisiti di cui alle Disposizioni RFI n. 1/2003 e n. 30/2007 - Chiarimenti.**

**Riferimento:** nota prot. ANSF 001522/2017 dell'8 febbraio 2017.

**Allegati:** nota ASSIFER Rif. 03/17 del 7 aprile 2017.

A seguito della nota di cui a riferimento, relativa all'argomento in oggetto, è pervenuta da parte dell'Associazione Assifer una richiesta di chiarimenti sui contenuti della nota stessa.

Considerata la richiesta di cui sopra che si allega in copia, nonché altre note interlocutorie ricevute da alcuni costruttori ferroviari e le risposte pervenute dalle Imprese ferroviarie, si ritiene di fornire dei chiarimenti a tutti i soggetti interessati in indirizzo in merito ai processi di adeguamento dei veicoli di cui all'oggetto.

La predisposizione e trasmissione dei programmi di adeguamento, così come stabilito dalla Disposizione RFI n. 30/2007 e ribadito nella nota prot. n. ANSF 06651/10 del 20.10.2010 citata nella nota a riferimento deve essere eseguito a cura e sotto la responsabilità delle imprese ferroviarie che utilizzano i veicoli per l'esercizio ferroviario in coerenza con il proprio certificato di sicurezza.

Il titolare AMIS è invece il soggetto formalmente individuato, qualora le modifiche previste dai suddetti piani di adeguamento comportino la necessità di un'autorizzazione da parte di questa Agenzia, a presentare l'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione dei veicoli interessati, ferma restando la possibilità per il titolare, originario o avente causa, dell'AMIS di delegare detta attività alle imprese ferroviarie utilizzatrici del tipo di veicolo oggetto di adeguamento, così come stabilito dalle linee guida.

In riferimento ai programmi di adeguamento pervenuti a questa Agenzia, nel sollecitare le Imprese ferroviarie che ancora non li hanno inviati, così come quelle che non li hanno inviati completi, a farlo nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine del 30 settembre 2017,

si forniscono di seguito alcune precisazioni sui requisiti per i quali deve essere data evidenza del rispetto, se già avvenuto, o della programmazione, se ancora devono essere effettuati.

La sopracitata Disposizione RFI n. 30/2007 stabilisce nel dettaglio alcuni requisiti e le relative date entro cui deve avvenire l'adeguamento e poi rimanda, per altri requisiti, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 ottobre 2005 ed alle relative scadenze previste dal Decreto stesso, evidenziando solo i requisiti che trovano corrispondenza con quelli definiti nell'allegato 1 della Disposizione.

Di seguito si esplicitano tutti i requisiti, le cui scadenze per l'adeguamento non sono ancora arrivate, per i quali occorre dare evidenza dell'avvenuto rispetto o del futuro rispetto nell'ambito dei piani di adeguamento di cui sopra:

- freno di stazionamento a molla di cui al punto 1.23, comma m) della disposizione RFI n. 30/2007;
- pantografo (dispositivo di controllo del massimo consumo degli striscianti e dispositivo di abbassamento pantografo in caso di urto o usura striscianti) di cui al punto 1.15, comma b) e c) della disposizione RFI n. 30/2007;
- sistema di allarme passeggeri di cui al punto 1.23, comma l) della disposizione RFI n. 30/2007 e punti 1.5.3 e 1.5.4 dell'Allegato II del DM 28 ottobre 2005;
- lotta al fuoco di cui al punto 2.6 della disposizione RFI n. 30/2007 e punto 1.5.1 dell'Allegato II del DM 28 ottobre 2005;
- evacuazione dei veicoli in caso di emergenza di cui al punto 2.10 della disposizione RFI n. 30/2007 e punto 1.6.1 dell'Allegato II del DM 28 ottobre 2005;
- rilevatori di incendio a bordo di cui al punto 1.5.2 dell'Allegato II del DM 28 ottobre 2005;
- dispositivi manuali di allarme di cui al punto 1.5.3 dell'Allegato II del DM 28 ottobre 2005 (in parte corrispondente con il punto 1.23, comma l) della disposizione RFI n. 30/2007;
- mantenimento della capacità di movimento di cui al punto 1.5.5 dell'Allegato II del DM 28 ottobre 2005;
- estintori portatili a bordo di cui al punto 1.5.6 dell'Allegato II del DM 28 ottobre 2005;
- Impianti fissi di estinzione di cui al punto 1.5.7 dell'Allegato II del DM 28 ottobre 2005;
- comando centralizzato spegnimento condizionamento di cui al punto 1.5.8 dell'Allegato II del DM 28 ottobre 2005;
- illuminazione di emergenza di cui al punto 1.5.9 dell'Allegato II del DM 28 ottobre 2005;
- equipaggiamento di primo soccorso a bordo di cui al punto 1.5.10 dell'Allegato II del DM 28 ottobre 2005.

Si resta in attesa di riscontro entro la tempistica indicata nella presente nota.

Il Direttore  
Ing. Amedeo Gargiulo





Rif. 03/17

**Amedeo Gargiulo**  
**Direttore ANSF**  
**Agenzia Nazionale per la Sicurezza**  
**delle Ferrovie**

Piazza della Stazione, 45  
50123 Firenze

[agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it](mailto:agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it)

Milano, 7 Aprile 2017

Oggetto: Adempimenti Decreto ANSF n° 01/2016 – Notifica processi di adeguamento dei veicoli esistenti ai requisiti di cui alle Disposizioni RFI n. 1/2003 e n. 30/2007

I nostri associati hanno letto ed esaminato la Vs. nota 001522/2017 dell'8 febbraio 2017 di pari oggetto e con la presente siamo a richiedervi alcuni chiarimenti in merito ai contenuti della stessa.

Nello specifico rileviamo che la nota ANSF 06651/10 del 20.10.2010 allegata alla lettera in oggetto, era indirizzata agli utilizzatori dei veicoli con la scrivente associazione in copia conoscenza.

Rispetto a quanto sopra, la nota in oggetto è stata indirizzata anche ai "Costruttori ferroviari titolari di AMIS veicoli". Al riguardo gradiremmo avere un vs. chiarimento sul coinvolgimento diretto dei costruttori di veicoli ferroviari tenuto conto che l'art. 7 della Disposizione 30/2007 prevede che siano le imprese ferroviarie a predisporre e trasmettere i programmi di adeguamento; il titolare AMIS è invece il soggetto formalmente individuato per la presentazione dell'istanza di aggiornamento di autorizzazione.

Desideriamo evidenziare che al momento della consegna del veicolo, successivo al rilascio del provvedimento autorizzativo del veicolo tipo, si esaurisce l'obbligo contrattuale del costruttore verso i committenti che diventano proprietari dei veicoli in conseguenza del relativo atto di passaggio di proprietà. Per tale motivo, il titolare AMIS è responsabile della richiesta dell'aggiornamento dell'AMIS secondo il processo regolato dalle linee guida in vigore, ma non può essere responsabile di predisporre e trasmettere il programma di adeguamento dei veicoli, che rimane esclusivamente in capo all'impresa ferroviaria che detiene il veicolo per l'esercizio del servizio di trasporto e sulla quale incombe l'obbligo di predisporre un programma di adeguamento.



Posto quanto sopra, i nostri associati ritengono di non potervi dare riscontro circa i programmi di adeguamento.

Restiamo in attesa di un vs. riscontro chiarificatore e manifestiamo sin d'ora la disponibilità ad un incontro con Voi.

Un cordiale saluto

Marco Galimberti  
Segretario Assifer